



STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 20/06/2022

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Minimi e forfettari, E-fattura dal 1° luglio 2022

Egregio Cliente,

Dal prossimo **1° luglio 2022** è stato **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica** anche ai titolari di partita Iva in:

1. **regime forfettario;**
2. **regime di vantaggio** (ex “minimi” con imposta sostitutiva del 5%);
3. **le associazioni sportive dilettantistiche.**

A prevederlo è l'articolo 18 del D.L. 36/2022.

IN PARTICOLARE:

I succitati contribuenti, che **nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25mila euro**, dovranno adottare sistemi che assicurino l'invio delle fatture in formato digitale.

Per tutti gli altri soggetti, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria **dal 1° gennaio 2024**.

Sarà possibile, pertanto:

- **Fino al giorno 30 giugno 2022** → fare ricorso alla **fatturazione cartacea**;
- **Dal 1° luglio 2022** → si dovrà procedere con l'emissione della **fattura elettronica** via Sistema di Interscambio (SdI).

REGIME TRANSITORIO

In considerazione, delle **difficoltà operative e tecniche** che i soggetti attratti dal nuovo obbligo potrebbero incontrare il legislatore ha disposto un **regime transitorio**, senza sanzioni.

Si è stabilito che il **terzo trimestre 2022** non sarà oggetto di sanzione se **la fattura è emessa entro la fine del mese successivo** (*vedere apposito titolo a pag. 3*).

LA FE PER I CONTRIBUENTI OBBLIGATI

Il contribuente obbligato a emettere la fattura elettronica ha a disposizione 3 tipi di soluzioni per predisporre le FE:

1. **SOLUZIONE CONSIGLIATA:** La prima soluzione, consigliata dallo Studio, prevede di aderire al sistema di **fatturazione elettronica della società Teamsystem**.

In questo modo **lo Studio potrà aiutarvi in tutte le fasi previste dalla normativa:**

- **Acquisto** del prodotto;
- **Creazione dell'anagrafica** aziendale;
- **Compilazione delle fatture**;
- **Controllo delle fatture in bozza**, prima dell'invio della medesima;
- **Ricezione di tutti i documenti inviati e ricevuti**, senza bisogno di ulteriori passaggi manuali.



STUDIO SBREVIGLIERI

2. **NON CONSIGLIATA:** La seconda soluzione permette di predisporre e trasmettere in formato XML la fattura al Sistema di Interscambio grazie all'utilizzo della **procedura web dell'agenzia delle Entrate** presente nella sezione denominata «Fatturazione elettronica e conservazione», all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi». Lo Studio NON consiglia tale soluzione in quanto si è dimostrata macchinosa e spesso non funzionante. Inoltre, in questo caso, lo Studio dovrà collegarsi mensilmente/trimestralmente su sito dell'Agenzia per reperire tutte le relative fatture inviate e ricevute, senza alcun automatismo e con un conseguente aggravio di costi a carico del Cliente.
3. **NON CONSIGLIATA:** La terza soluzione consente la generazione della fattura in formato XML grazie a un **software di terze parti** (es. *Aruba*, sistemi *Zucchetti*, *Register*, ecc.). In questo caso il cliente dovrà inviare manualmente tutte le fatture tramite zip (per mail) allo Studio, senza possibilità di alcun automatismo.

COSTI DEL PROGRAMMA TEAMSISTEM

Il programma proposto dallo Studio è stato **testato sin dall'anno 2019**, anno di prima introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, **senza constatare, nel corso degli anni, alcun tipo di malfunzionamento.**

Il programma selezionato è chiamato **“Fatture in Cloud”**.

Maggiori informazioni sono sempre disponibili al link: <https://www.fattureincloud.it/>

I prezzi sono visionabili al link: <https://www.fattureincloud.it/costo/>

Per maggiore chiarezza e semplicità, si riportano di seguito:

- **Costo per l'anno 2022 → 4 € + IVA al mese** (ovvero 48 € + IVA all'anno);
- **Costo per l'anno 2023 → 8 € + IVA al mese** (ovvero 96 € + IVA all'anno).

Ulteriori servizi a pagamento che possono essere richiesti dal Cliente, riguardano:

- Delega per la creazione dell'anagrafica aziendale su Fatture in Cloud → € 50 una tantum;
- Compilazione, invio e presidio fatture → € 20 a fattura;

Il codice univoco, da indicare ai fornitori di beni e servizi al momento dell'acquisto è il seguente: **M5UXCR1**.

La soluzione proposta comprende anche il servizio di **POS DIGITALE (obbligatorio dal 30 giugno 2022, a norma di Legge)**.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di **regime fiscale del soggetto emittente** si dovrà avere cura di indicare nel programma il **relativo codice**.

Nel caso di soggetto:

- in regime forfettario il codice è RF-19;
- in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell'emissione della FE da parte dei contribuenti minimi/forfettari è opportuno segnalare che le fatture **sono emesse senza applicazione dell'IVA** e, dunque, sono **soggette a imposta di bollo** (se superiori ad € 77,47).

Questi due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:

- le **operazioni senza applicazione dell'IVA** dovranno essere contraddistinte nella FE con il codice natura «N2.2»;
- l'**imposta di bollo** seguirà la modalità elettronica del Dm 17 giugno 2014;
- N.B. L'imposta di bollo in fattura elettronica dev'essere indicata tramite la **valorizzazione a «SI» del campo «Bollo Virtuale»**.

Sarà cura dello Studio comunicare al cliente, con cadenza trimestrale, l'importo dei bolli virtuali utilizzati e procedere al loro versamento in modalità telematica.



Visto che l'obbligo per l'emissione della FE per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le **operazioni del 3° trimestre 2022**, la relativa imposta di bollo **dovrà essere versata il 30 novembre 2022** (con codice tributo 2523).

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PRESTAZIONI SANITARIE

Se per quanto riguarda la generalità dei contribuenti tali prescrizioni sono automaticamente applicabili (nel caso in cui nel corso dell'anno precedente si siano conseguiti ricavi ovvero percepito compensi superiori a 25mila euro), **per gli operatori del settore sanitario** occorre tenere conto delle specifiche disposizioni dettate in materia di privacy ed in particolare di quelle che **vietano l'emissione di fatture elettroniche in relazione alla natura della prestazione effettuata**. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 10-bis del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che letteralmente prescrive che non può essere adottata la modalità di trasmissione elettronica "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria". **La stessa norma attualmente dispone tale divieto fino a tutto il 2022**: per quanto riguarda gli anni successivi, quindi, occorrerà verificare se vi saranno ulteriori proroghe o meno.

Pertanto:

- ✓ **tutte le prestazioni di natura sanitaria rese nei confronti dei pazienti, infatti, dovranno essere fatturate senza ricorrere alla fatturazione elettronica**, in quanto afferenti a dati "sensibili";
- ✓ **l'obbligo scatterà relativamente alle prestazioni di tipo consulenziale o nel caso di fatturazione verso aziende.**

CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE

I soggetti obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro **conservazione elettronica**, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del Dpr 633/1972. Nel caso si optasse per la soluzione proposta dallo Studio, **il processo di conservazione elettronica è già incluso nel programma "Fatture in Cloud" di Teamsystem**.

Inoltre, **lo Studio si occuperà di aderire anche al servizio di conservazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate**, accessibile anche dal contribuente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (**doppia conservazione a norma**).

SANZIONI

Il decreto in esame ha previsto un **periodo di transizione**, che va **dal 1° luglio fino al 30 settembre 2022**, in cui è disposta una sorta di «tolleranza» ai fini sanzionatori.

Pertanto, il legislatore ha previsto che nel **3° trimestre 2022**, per i soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **non sono previste sanzioni** – di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 – **nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

TERMINI DI FATTURAZIONE

Alla luce di tale disposto, in termini di emissione le novità in commento comportano che:

- **nel 3° trimestre 2022 (ovvero da 07/22 a 09/22): le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo dall'effettuazione dell'operazione;**
- **dal 4° trimestre 2022 (ovvero da 10/22 a 12/22): le fatture potranno essere emesse entro i 12 giorni dall'effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.**

N.B. In caso di **tardiva emissione** della fattura elettronica la **sanzione** prevista **va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati**.

L'importo previsto è da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

BENEFICI RIGUARDANTI L'INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO FE

Per i soggetti obbligati dal prossimo 1° luglio ad emettere la FE scaturiscono non solo «doveri», ma sarebbe opportuno valutare anche come tale obbligo possa riservare loro alcuni «vantaggi». Si pensi, ad esempio, all'opportunità di fruire della **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento**, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 del Dlgs 127/2015.

Beneficio riservato a coloro che, oltre gli altri requisiti stabiliti dal Dm 4 agosto 2016, **documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica** via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati relativi alle **operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono,

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

